

Sintesi dei contenuti dei principali messaggi jihadisti

4 luglio 2007

- Videomessaggio di Ayman al Zawahiri, dal titolo "*Consiglio di una persona preoccupata*" in cui il n. 2 di *al Qaida*:
 - esorta i mujahidin, in particolare quelli iracheni, all'unità – definita "porta di accesso alla vittoria" – e li invita a non pubblicizzare i dissidi interni;
 - stigmatizza le politiche regionali della casa regnante saudita, soprattutto con riguardo all'Iraq e alla questione palestinese, ed evidenzia lo stato di corruzione dei principi sauditi;
 - solleva dubbi sulla genuinità delle revisioni dottrinali di autorevoli islamisti in regime detentivo e sottoposti a tortura. Denuncia "l'immoralità" dei regimi "corrotti", specie quello egiziano;
 - sollecita la dirigenza di *Hamas* ad abbandonare la fallimentare "politica di concessione", ricordando come questa non abbia prodotto alcun risultato e richiama i *Fratelli Musulmani* egiziani e prendere una posizione chiara sulla questione palestinese e sulle relative iniziative regionali e internazionali;
 - indica la strategia per rovesciare i regimi "corrotti" e "corruttori" da condurre in due fasi: a breve termine, colpendo gli interessi occidentali presenti nei Paesi musulmani e "ovunque possibile"; a lungo termine, al fine di guadagnare il consenso popolare e sollevare le masse contro i propri governi.

10 luglio 2007

- Audiomessaggio di Ayman al Zawahiri, dal titolo "*La maligna Gran Bretagna ed i suoi schiavi indiani*", in cui il medico egiziano:
 - stigmatizza il conferimento del titolo di Sir allo scrittore indiano Salman Rushdie, autore de "I versetti satanici", definito "agente al servizio degli inglesi in India";
 - minaccia "una risposta decisiva" contro il Regno Unito;
 - ammonisce il Primo Ministro britannico, Brown, sulle conseguenze derivanti dalla scel-

- ta di proseguire la politica estera del predecessore Blair;
- definisce l'attentato contro il contingente spagnolo di Unifil "una risposta" all'indebita presenza straniera in terra musulmana ed esorta i musulmani libanesi ad opporsi;
 - si appella a *Hamas* affinché rifiuti "qualsiasi disposizione che comporti la rinuncia alla Palestina", tornando alla sharia.

11 luglio 2007

- Audiomessaggio di Ayman al Zawahiri, dal titolo "*L'aggressione alla Moschea Rossa*" in cui il medico egiziano:
 - condanna la "criminale aggressione" contro la Moschea Rossa ad opera di "Musharraf, del suo esercito e dei suoi organi di sicurezza". Musharraf è altresì accusato di voler "sradicare" l'Islam dal Pakistan;
 - esorta gli ulema pachistani a non rimanere in silenzio e a "vendicare l'onore leso";
 - sollecita i musulmani pachistani a condurre il jihad nel Paese e a sostenere, materialmente e personalmente, i mujahidin in Afghanistan, "porta di salvezza" per l'intera regione.

31 luglio 2007

- Videomessaggio di Abu Yahya al Libi, dal titolo "*I principi dei martiri*", in cui l'ideologo libico, in merito all'intervento alla Moschea Rossa:
 - denuncia le responsabilità di Musharraf nel "massacro" di musulmani;
 - accusa il governo di Islamabad di asservimento all'occidente nella "campagna crociata contro i musulmani d'Afghanistan", cui ha concesso l'utilizzo del "suo spazio aereo e del suo territorio";
 - stigmatizza l'indolenza di quanti non hanno reagito ed esorta i confratelli a ribellarsi a Musharraf.

5 agosto 2007

- Videomessaggio di Ayman al Zawahiri ed Adam Gadahn a commento dell'attacco suicida del marzo 2006 contro il Consolato USA di Karachi, in cui il n. 2 di *al Qaida*:
 - esalta la figura del kamikaze, ritratto ad esempio per i musulmani pachistani;
 - esorta gli ulema pachistani ad ergersi a paladini dell'Islam e i musulmani pachistani a combattere gli USA e i loro alleati in Pakistan e in Afghanistan.Nella seconda parte, Adam Gadahn:
 - definisce le missioni diplomatiche occidentali "covi di spie, centri di controllo e comando militare", indicandole come obiettivi legittimi del "jihad", e preannuncia la prosecuzione degli attacchi.

7 settembre 2007

- Videomessaggio di Osama bin Laden, dal titolo "*La soluzione*" in cui il leader di *al Qaida*:
 - evidenzia l'insuccesso della politica militare dell'amministrazione Bush posta in essere all'indomani degli attacchi dell'11 settembre. Questa, oltre a non aver prodotto risultati, avrebbe determinato "lo stillicidio" degli Usa in termini di risorse umane ed economiche;

- rimarca il fallimento del sistema democratico americano che ha violato i valori di giustizia, uguaglianza e spirito umanitario in Iraq e in Afghanistan ed accusa Bush di essere responsabile, con l'appoggio fornito al governo di al Maliki, dello scoppio della "cd. guerra civile";
- ascrive all'occidente la "cultura dell'olocausto", in quanto in Europa sono stati perpetrati crimini contro cristiani ed ebrei, i quali hanno sempre trovato riparo e protezione nei Paesi musulmani;
- denuncia gli interessi delle multinazionali celati nelle guerre condotte dagli USA ed accusa il Partito Democratico di aver tradito l'elettorato sul ritiro dall'Iraq, subendo il condizionamento delle lobby capitaliste;
- attacca il sistema capitalistico che "alimentato dalla cupidigia delle grandi aziende" tende a imporre la propria egemonia sulla parte del mondo in via di sviluppo e minaccia l'ambiente e l'incolumità del genere umano con le emissioni tossiche;
- indica due alternative per porre fine alla guerra: la prosecuzione degli attacchi da parte dei mujahidin per i quali, in ogni caso, è in vista il trionfo o la conversione all'Islam del popolo americano.

9 settembre 2007

- Intervista ad Abu Yahya al Libi in cui l'esponente libico:
 - critica *Hamas* per aver preferito al jihad la via del nazionalismo e del processo elettorale;
 - esorta i gruppi islamici palestinesi a riprendere la via del jihad;
 - sottolinea la disfatta degli USA in Iraq ed Afghanistan, ponendo in luce come in quest'ultimo teatro gli americani si siano trasformati da "cacciatori" in "prede";
 - rimarca il declino del prestigio e del potere degli Stati Uniti.

11 settembre 2007

- Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo "*Il testamento degli eroi degli attacchi su New York e Washington*", in cui il n. 1 di *al Qaida*:
 - esalta l'integrità, la fede e il gesto "eroico" di uno degli attentatori dell'11 settembre, Walid al Shehri, e sollecita i giovani musulmani a seguirne l'esempio;
 - critica gli ulema "di palazzo", sottomessi ai governanti "atei".

20 settembre 2007

- Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo "*Al jihad!*" in cui il leader di *al Qaida*, in merito al Pakistan:
 - condanna l'aggressione di Musharraf alla Moschea Rossa sostenendo che il gesto lo rende "un infedele";
 - accusa il presidente pachistano di essersi sottomesso agli USA, cui ha consentito l'utilizzo del Pakistan per intervenire in Afghanistan e in Waziristan; per avere "assecondato i desideri degli indù e dei cristiani", reprimendo la lotta per la liberazione del Kashmir; per l'estradizione di militanti arabi;
 - stigmatizza gli ulema pachistani allineati con la politica di Musharraf ed esorta la popolazione a ribellarsi a lui ed al suo esercito;
 - sollecita "i fedeli musulmani al servizio dell'esercito pachistano" a licenziarsi, disso-

- ciandosi dal "politeismo" di Musharraf;
- reitera l'obbligatorietà del jihad per l'affermazione della religione.

20 settembre 2007

- Videomessaggio di Ayman al Zawahiri dal titolo *"Il potere della verità"* in cui il medico egiziano:
 - condanna nuovamente l'attacco alla Moschea Rossa ad opera di Musharraf, il cui crimine "può essere lavato solo con il sangue";
 - sottolinea la "disfatta" delle Forze della Coalizione in Afghanistan ed in Iraq ed elogia la resistenza dei mujahidin somali e ceceni;
 - sollecita i musulmani maghrebini a liberarsi dai francesi e dagli spagnoli presenti in Nord Africa, quale primo passo per recuperare l'Andalusia;
 - denuncia le torture inflitte ai detenuti islamici nelle prigioni saudite, egiziane e libiche, al fine di "estorcere loro informazioni" e indurli "alla revisione dei loro principi";
 - attacca i politici arabi per aver riconosciuto a Mahmoud Abbas l'autorità di negoziare in nome dell'intera Palestina e ne sollecita la rimozione;
 - esorta il popolo yemenita a sollevarsi contro la "campagna crociato-sionista" nel Paese;
 - accusa gli USA di aver scatenato una "crociata" in Sudan, esortando i militanti a prepararsi ad una guerra a lungo termine.

4 ottobre 2007

- Audiomessaggio di Mustafa Abu al Yazid, alias Sheikh Said al Misri, dal titolo *"La verità della fede"* in cui l'egiziano, in merito all'Afghanistan:
 - esorta la comunità musulmana e gli ulema afgani ad unirsi alla "carovana del jihad e dei mujahidin";
 - sollecita i musulmani a seguire l'esempio dell'Afghanistan, già testimone della sconfitta dei russi e simbolo di "tenacia, perseveranza e sacrificio";
 - condanna le operazioni della Coalizione che hanno causato la morte di "bambini innocenti e civili inermi", promettendo ritorsioni secondo il principio di reciprocità;
 - rammenta all'occidente le parole del Mullah Omar che ha preannunciato l'intensificarsi degli attacchi nel prossimo futuro.

22 ottobre 2007

- Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo: *"Messaggio al popolo iracheno"* in cui il n. 1 di *al Qaida*:
 - reitera l'accusa a Bush, ai suoi alleati e agli "ipocriti ed apostati che gli obbediscono" di aver condotto una guerra illegittima in Iraq, seminando morte e distruzione;
 - elogia il coraggio e la resistenza del popolo iracheno, esortandolo a combattere, e condanna la "congiura" ordita all'esterno e all'interno del Paese, volta ad impedire la creazione dello Stato islamico;
 - invita "i fratelli" a riflettere sugli eventuali sbagli commessi, chiarendo che "errare è umano", ma gli errori possono essere corretti applicando con equità la sharia;
 - sprona "le autorità religiose, i comandanti e i capi tribali" a svolgere un'azione di riconciliazione tra le parti in conflitto;

- sollecita i musulmani all'unità nella fede, superando logiche settarie, tribali o nazionali, poiché "gli interessi dello Stato islamico travalicano gli interessi del gruppo e gli interessi della ummah quelli dello Stato";
- esorta i mujahidin del Medio Oriente, dell'Egitto, e della Penisola araba ad accorrere in sostegno dei "fratelli iracheni".

3 novembre 2007

- Audiomessaggio di Ayman al Zawahiri e Abu Laith al Libi dal titolo "*Unità dei ranghi*" in cui Zawahiri:
 - annuncia l'adesione ad *al Qaida* di una fazione del *Gruppo Islamico Combattente Libico* al fine di contrastare "Gheddafi e i suoi padroni crociati di Washington";
 - esorta i mujahidin del Nord Africa ad attaccare obiettivi americani, francesi e spagnoli presenti nell'area ed abbattere i regimi di "Gheddafi, Ben Ali, Bouteflika e Mohammad VI";
 - sollecita il movimento palestinese *Fatah* e la sua ala militare, le *Brigate al Aqsa*, a liberarsi "dalla schiavitù" e ad unirsi al jihad globale.Nello stesso messaggio, Abu Laith al Libi:
 - accusa Gheddafi, al quale attribuisce "una mentalità da Faraone", di aver condotto il popolo in "una fetida palude"; di aver trasformato il Paese in "una nuova base crociata nel Maghreb islamico"; di aver mercanteggiato il "sangue dei figli del suo popolo" nella gestione del caso delle infermiere bulgare;
 - annuncia l'adesione del suo gruppo ad *al Qaida*, dichiarando guerra al "regime eretico" di Gheddafi, al fianco dei militanti di *al Qaida nel Maghreb Islamico*;
 - invita "tutti i mujahidin a convergere sotto il vessillo del jihad innalzato da *al Qaida*" e i giovani libici a prepararsi ad "una nuova stagione di battaglie dell'Islam" contro Gheddafi, gli USA e i loro alleati.

29 novembre 2007

- Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo "*Messaggio ai popoli europei*" in cui il n. 1 di *al Qaida* :
 - ribadisce che gli "eventi di Manhattan" sono stati una risposta "all'uccisione del nostro popolo in Palestina e in Libano da parte dell'alleanza americano-sionista" ed accusa gli USA di aver attaccato l'Afghanistan senza avere le prove del coinvolgimento dei *Taliban* in quegli attacchi;
 - accusa le forze della Coalizione di non rispettare il codice di guerra in Afghanistan e minaccia attacchi contro i Paesi che ne fanno parte, con la determinazione di "vendicare gli oppressori ed espellere gli occupanti";
 - denuncia la "sudditanza" agli USA, in merito all'intervento militare in Afghanistan, di taluni leader europei, segnatamente Blair, Brown, Berlusconi, Aznar e Sarkozy, i quali amano "farsi scudo della Casa Bianca", affermando che "non c'è grande differenza tra loro e molti dei leader del Terzo Mondo";
 - esorta i popoli europei ad opporsi alla politica aggressiva dei loro leader, a non sostenere la guerra in Afghanistan e ad impegnarsi "a fondo per far venire meno l'ingiustizia ai danni di un popolo oppresso";
 - elogia il valore e la resistenza del popolo afgano, riconoscendo al mullah Omar il ruolo indiscusso di leader dei *Taliban* e a Mansour Dadullah quello di comandante militare.

14 dicembre 2007

- Audiomessaggio di Ayman al Zawahiri dal titolo *"Annapolis: il tradimento"* in cui n. 2 di *al Qaida*:
 - condanna la Conferenza di Annapolis che definisce "un nuovo accordo di tradimento per svendere la Palestina" e un tentativo americano di "giudeizzare la Palestina" ed accusa i Paesi arabi che vi hanno preso parte di aver tradito la causa palestinese;
 - esorta i musulmani palestinesi a respingere tutti gli accordi internazionali che li riguardano e ad unirsi "sotto il vessillo dell'Islam sulla via del jihad", aderendo all'obiettivo di liberare "ogni palmo di terra musulmana, dall'Andalusia alla Cecenia";
 - reitera il sostegno di *al Qaida* e di tutti i mujahidin al popolo palestinese dichiarando che non "lo abbandoneranno mai";
 - esorta la comunità musulmana, specie quelle maghrebina ed egiziana, a ribellarsi alla "campagna condotta da crociati ed ebrei". In particolare, sollecita i soldati e gli ufficiali dell'esercito egiziano a "non diventare gli aiutanti di campo dei crociati e degli ebrei nell'assedio dei fratelli della Palestina";
 - esorta l'esercito pachistano a "reagire contro Musharraf" e ad "essere leale verso l'Islam", piuttosto che "ai salari, alle posizioni sociali ed ai beni materiali di questo mondo".

16 dicembre 2007

- Intervista di Ayman al Zawahiri dal titolo *"Rassegna degli eventi"* in cui l'esponente egiziano:
 - ribadisce il fallimento delle operazioni militari americane in Iraq ed Afghanistan, denunciando la contro-propaganda occidentale tesa a dimostrare il contrario, e strumentalizza il ritiro del contingente britannico da Bassora come una vittoria dei mujahidin che sono esortati a una maggiore unità;
 - denuncia le ingerenze americane in Pakistan, individuate in una gamma che va "dalle intese per il ritorno di Benazir alla dichiarazione dello stato d'emergenza fino ai successivi arresti ed alle misure repressive, ultimi disperati tentativi americani di rimediare al deterioramento della situazione";
 - denuncia i Consigli del Risveglio sunnita, "foraggiati" dagli americani per avversare lo *Stato Islamico d'Iraq*, che difende dall'accusa di stragismo e di aggressione ai luoghi sacri;
 - auspica l'adesione dell'*Esercito di Ansar al Sunna*, definito gruppo "guidato da un'ideologia pura e genuina", allo *Stato Islamico d'Iraq*;
 - attacca le autorità religiose, asservite all'occidente e ai regimi arabi corrotti, specie quelle saudite, accusate di impedire ai giovani musulmani di partecipare al jihad e di non aver stigmatizzato la visita del monarca saudita al Pontefice, colpevole di aver offeso l'Islam e i musulmani;
 - accusa Muqtada Sadr e Nasrallah di essere luogotenenti dell'Iran in Iraq e in Libano; denuncia l'Iran di collaborazione con gli USA negli interventi in Afghanistan e in Iraq; definisce le incitazioni di Ahmadinejad all'eliminazione di Israele "vuota propaganda";
 - elogia l'attività dei mujahidin in Nord Africa, sottolineando l'apporto e il valore di *al Qaida nel Maghreb Islamico* e del *Gruppo Islamico Combattente Libico*;
 - accusa l'Egitto di essersi trasformato, da "fortezza a difesa dell'Islam a partner dell'aggressione crociata americano-sionista" e base militare per attaccare "i musulmani in Afghanistan, Iraq e Palestina".

18 dicembre 2007

- Videomessaggio di Abu Yahya al Libi dal titolo *"L'adunata"*, in cui l'esponente libico:
 - esorta i musulmani a condurre "il jihad per la causa di Dio", argomentando la correttezza del precetto stabilito dal Corano, necessario per sconfiggere "Satana, i suoi alleati e i suoi soldati";
 - definisce Bush, Musharraf, Mubarak, bin Saud e Bouteffika "soldati di Satana, oppressori e criminali";
 - sollecita al dovere del jihad i popoli musulmani oppressi, dal quale "non sono esonerati nemmeno i sauditi, i kuwaitiani o i siriani".

29 dicembre 2007

- Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo *"Il metodo per vanificare le cospirazioni"*, in cui il leader di *al Qaida* :
 - denuncia il "tradimento" dei sunniti riuniti nei cd. Consigli del Risveglio, sollecitandone il "pentimento sincero", ed esorta l'insorgenza a sostenere lo *Stato Islamico d'Iraq* e a respingere il Governo di Unità Nazionale, laico e voluto dagli USA;
 - reitera l'accusa agli Stati del Golfo, soprattutto all'Arabia Saudita, "agente degli USA nella regione", di aver sostenuto l'intervento americano in Iraq;
 - elogia gli afgani che, a dispetto dei "traditori", sono rimasti fedeli alla "causa", esaltando la figura del Mullah Omar, rifiutatosi "di abbandonare la sharia o di consegnare i condottieri dei combattenti arabi, fratelli nella religione" (con implicito riferimento a bin Laden e Zawahiri);
 - ammonisce i mujahidin dall'accettare il sostegno, anche economico, di Stati terzi poiché, in tal caso, sarebbero costretti a soddisfarne i "voleri", citando ad esempio il caso di *Hizballah*;
 - accusa *Hizballah* di aver accettato la Risoluzione 1701 e di aver consentito l'ingresso in Libano di "eserciti crociati" pur sapendo che essi venivano impiegati "per proteggere gli ebrei e chiudere le frontiere ai mujahidin". Ciò per servire i disegni degli Stati che lo sostengono;
 - denuncia la Conferenza di Annapolis come un ennesimo tentativo di "svendere" la Palestina e promette il prosieguo del jihad fino alla liberazione di tutti territori palestinesi, dal "Giordano al mare".

PAGINA BIANCA



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**

Legge 3 agosto 2007, n. 124

**Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto**

allegato alla
**Relazione sulla politica dell'informazione
per la sicurezza**

a cura del
Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza

2007

Capo I

STRUTTURA DEL SISTEMA
DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri)*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni

disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Art. 2.

*(Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica)*

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono l'AISE e l'AISI.

Art. 3.

(Autorità delegata)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

Art. 4.

*(Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza)*

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia;

comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presen-

te articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

Art. 5.

(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Art. 6.

(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicu-

rezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazio-

ne dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 7.

(Agenzia informazioni e sicurezza interna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il diret-

tore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 8.

(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI)

1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attività delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 9.

(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42.

2. Competono all'UCSe:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.

4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni

della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

7. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell'organizzazio-

ne e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

Art. 10.

(Ufficio centrale degli archivi)

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;

b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;

c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 11.

(Formazione e addestramento)

1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento, la formazione di base e continuativa e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.

2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei

Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.

4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.

Art. 12.

*(Collaborazione delle Forze armate
e delle Forze di polizia)*

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.

Art. 13.

*(Collaborazione richiesta a pubbliche
amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi
di pubblica utilità)*

1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.

2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».

4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Art. 14.

*(Introduzione dell'articolo 118-bis
del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri